

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 30 settembre 2013 ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo del 3 novembre 2010, con la quale P.D., P.M., Pe.

G., G.R., A.A. e A.D. sono stati condannati per il delitto di cui agli artt. 110 e 544 ter c.p., perchè, in concorso tra loro, (per crudeltà e comunque) senza necessità, anzichè procedere come imposto dalle normative vigenti all'immediato abbattimento e macellazione di un capo bovino, contraddistinto con marchio auricolare indicato nel capo di imputazione, stante le sue compromesse condizioni di salute in quanto impossibilitato a deambulare, lo sottoponevano ad inutili sevizie e vessazioni produttive di gravi sofferenze, bastonandolo, sottoponendolo a scosse elettriche con apposito pungolo, tirandolo per la coda e per la testa, calpestandolo, caricandolo a forza sulla pala di un trattore agricolo che lo sollevava e gettava all'interno del camion adibito per il suo trasporto al macello (OMISSIS), a dispetto delle loro qualifiche professionali di autisti abilitati al carico e trasporto di animali vivi, i due P., di allevatori di bestiame, il Pe. ed il G. e di addetti alla pulizia e disinfezione dell'area del mercato, i due A., fatti commessi in (OMISSIS). La Corte di appello, rigettata l'eccezione di inutilizzabilità del supporto informatico prodotto agli atti dalla parte civile, ritenuta non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha confermato la colpevolezza degli imputati, considerata la sussistenza del dolo generico, atteso che si trattava di condotta posta in essere "senza necessità".

2. Gli imputati, tramite i propri difensori, con separati atti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza.

- P.D., P.M., Pe.Gi. e G.R., hanno lamentato:

1) Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, in riferimento alla richiesta di rinnovo dell'istruttoria per sentire i testi veterinari e per la perizia tecnica, atteso che i maltrattamenti avrebbero prodotto segni sulle carni tanto da non consentirne il consumo, cosa non verificatasi, e a tale proposito allegavano la sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva assolto il medico veterinario dal reato di falso ideologico, per avere dichiarato che il capo bovino in oggetto aveva superato la visita ante-mortem e post-mortem, con conseguente liberalizzazione delle carni macellate;

2) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 544 ter c.p., comma 1, nonchè vizio di motivazione, posto che il giudice di primo grado, ritenendo che le disposizioni normative di settore fossero in conferenti, aveva fatto riferimento alla disposizione senza tenere conto dei Regolamenti CE che disciplinano la macellazione d'urgenza, la macellazione differita e quella speciale d'urgenza, come recepita dal D.Lgs. n. 286 del 1994; inoltre nel 2007 una circolare della Regione Piemonte ha dettato regole procedurali di dettaglio analoghe a quelle seguite nel caso di specie; di conseguenza, non doveva essere applicata la norma del codice penale, ma il D.Lgs. n. 333 del 1998, art. 15 in vigore al momento dei fatti, norma speciale;

3) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), atteso che la condotta posta in essere dagli imputati integra l'art. 727 c.p., non essendovi la prova di sevizie poste in essere, non essendo previsto da nessuna normativa di legge l'abbattimento immediato dell'animale;

4) Estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione in data 25 giugno 2012;

5) Violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento al trattamento sanzionatorio degli imputati ed alla liquidazione delle spese alla parte civile. Il giudice di primo grado non ha riconosciuto al P.M. le circostanze attenuanti generiche. Si censura inoltre che il beneficio della sospensione condizionale della pena è stato subordinato al pagamento della provvisoria.

- A.A. e A.P., hanno sollevato motivi identici ai nn. 1, 2, 4 e 5 di quelli appena descritti, sollevati dagli altri imputati; inoltre hanno eccepito:

1) Mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla reiezione dell'eccezione di inutilizzabilità del DVD allegato dalla parte civile;

2) Mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) e violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 544 ter c.p., in quanto gli stessi non essendo nè allevatori, nè commercianti di bestiame, non erano a conoscenza della normativa vigente sulla macellazione dei bovini.

3. La LAV, Lega antivivisezione Onlus, già costituita parte civile, ha presentato memoria, chiedendo la conferma della sentenza, ed evidenziando che tutti i motivi proposti risultano inammissibili, compresa l'invocata derubricazione, richiesta per la prima volta in cassazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati. Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, è necessario ricordare che in tema di rinnovazione del dibattimento in appello, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il giudice di secondo grado ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso in cui la accolga, mentre se ritiene che debba essere respinta, potrebbe anche motivarne il rigetto in via implicita, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare (o negare) la responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 24294 del 25/6/2010, D. S. B., Rv. 247872; sottolinea il carattere eccezionale dell'istituto anche Sez. 5, n. 15320 del 21/4/2010, Pacini, Rv.

246859). Inoltre, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, l'eventuale rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria in appello si sottrae al sindacato del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 40496 del 19/10/2009, Messina e altro, Rv. 245009).

2. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno chiarito la non assoluta necessità di

procedere all'incombente istruttorio, ritenendo integrata la fattispecie oggettiva del reato, che non richiede che vengano provocate lesioni fisiche, ma è integrata dalle "sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, comunque capace di produrre nocimento agli animali, in quanto esseri senzienti", di fatti è stato precisato che "nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva" (in tal senso, si veda sez. 3, n. 32837 del 27/6/2013, Prota e altro).

3. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, nonostante si lamenti l'errata applicazione della disposizione di cui all'art. 544 ter c.p., vengono nella sostanza avanzate censure che tendono a proporre una diversa lettura - più favorevole agli imputati - delle risultanze processuali, non ammissibile in sede di legittimità, affermando un principio di specialità insussistente con la normativa sanzionatoria prevista nel D.Lgs. n. 333 del 1998. Tale censura è inammissibile non essendo stata proposta in appello e, comunque, risulta manifestamente infondata. Va infatti chiarito che il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388, recante Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto, non prevede alcuna disciplina sanzionatoria, ma si limita ad emendare il D.Lgs. 20 dicembre 1992, n. 532, recante attuazione della Direttiva 91/628/CE avente lo stesso oggetto, applicabili *ratione temporis*, il cui art. 3 dispone che vengano trasportati "soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo: 1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili";.....ed in deroga a tale disposto, il comma 2 consente il trasporto di "animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto,soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti".

4. Del resto già il giudice di primo grado aveva rilevato come il regolamento CE n. 1 del 2005, fosse entrato in vigore il 5 gennaio 2007 e quindi in epoca successiva ai fatti e comunque aveva evidenziato, con motivazione esaustiva ed in linea con i principi di diritto, che un animale destinato alla macellazione soggiace alla disciplina di settore sin tanto che risultino rispettate le condizioni ivi stabilite, mentre al di fuori di tale contesto, risulta applicabile la disposizione di cui all'art. 544 ter c.p., introdotta dalla L. n. 189 del 2004. La ricostruzione fattuale del giudice di prime cure ha evidenziato come il fatto addebitato consiste nell'aver sottoposto ad inutili sevizie una "vacca a terra", ossia impossibilitata a deambulare, bastonandola, percuotendola col pungolo elettrico, tirandola, calpestandola con la pala del trattore per gettarla all'interno dell'autocarro per il trasporto al macello.

5. Il maltrattamento di animali, disciplinato in precedenza come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è infatti tipizzato quale delitto, mentre la vigente norma contravvenzionale contenuta nell'art. 727 c.p., introdotta sempre dalla L. 1 agosto 2004, n. 189, art. 1, comma 3, contempla esclusivamente l'abbandono di animali; da ciò consegue che anche la censura di cui al punto n. 3 dei motivi di ricorso presentati dagli imputati P.D., P. M., Pe.Gi. e G.R., con la quale si chiede la "derubricazione" nella fattispecie di cui all'art. 727 c.p., risulta manifestamente infondata (cfr. Sez. 3,

5/12/2005, n. 46784 e sez. 3,. 26/4/2005, n. 21744).

6. Anche il quarto motivo di ricorso, comune a tutti gli imputati, risulta manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo dei motivi di appello ai nn. 3 e 4, ai quali la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta e lo stesso deve dirsi in relazione al primo motivo di ricorso proposto dagli imputati A.A. e A. D..

7. Per quanto attiene all'altro motivo di ricorso proposto dai predetti A., correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato: il delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità. Per cui a nulla rileva la piena conoscenza o meno da parte degli A. della disciplina di settore afferente la macellazione dei bovini, atteso che, come detto, tale disciplina risulta estranea al fatto storico come ricostruito nel corso dei giudici di merito, nè può essere invocata l'erronea conoscenza della disposizione penale quanto alla sua inapplicabilità nei confronti di animali "destinati" ad una futura macellazione.

8. Pertanto i ricorsi risultano inammissibili e a tale pronuncia consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in Euro duemila, oltre spese generali e accessori di legge.

PQM

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile che liquida in Euro duemila oltre spese generali e accessori di legge. Conferma LAV Onlus le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2015